



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico

## PROVVEDIMENTO N. 1484 DEL 16/07/2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>RICOGNIZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORI COMUNALI - DETERMINAZIONE IMPORTI INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA</b>
-----------------	---

### IL DIRIGENTE

Vista la delibera della Giunta Comunale n.178/2012 relativa alle indennità degli amministratori comunali;

Rilevato che detta delibera di Giunta:

- a) riconosce la piena vigenza del D.M.119/2000 e dell'art.82 del TUEL quali fonti primarie statali non soggette a disposizioni interne di natura incrementale (senza dar conto delle posizioni giurisprudenziali assunte in materia dalla Corte Conti Autonomie n.6/2009 e Corte Conti SS.RR. n.1/2012);
- b) ritiene possibile procedere ad una riduzione dei costi delle suddette indennità per effetto di scelte legate alle politiche di bilancio dell'ente assunte nell'ambito di un emendamento approvato nel corso della sessione di bilancio 2012 (cui ha fatto seguito la proposta di riduzione del 10% di tutte le indennità degli amministratori ad eccezione dei consiglieri comunali);
- c) non riporta quale sia la fonte normativa dell'esercizio di detto potere; in modo contraddittorio nel momento in cui afferma la sola applicabilità della fonte statale sovraordinata (che non ammette tagli "facoltativi") procede con l'applicazione degli stessi;
- d) si qualifica quale atto di "mero indirizzo" su cui non deve essere espresso il parere di regolarità tecnica (risulta presente in modo contraddittorio il parere del dirigente proponente e non anche quello del dirigente del Ssetto "Servizi Finanziari");
- e) obbliga il "Servizio Personale" in piena *contradictio in adiecto* a procedere con il taglio del 10% delle suddette indennità *"in modo automatico senza alcuna discrezionalità"* prevedendo, al tempo stesso, che gli amministratori *"dovranno sottoscrivere apposita liberatoria per consentire l'attuazione di quanto stabilito"*;
- f) prevede che la decorrenza sia il 1/06/2012 senza un termine di durata; non menziona l'applicazione degli incrementi previsti dall'art.2 del D.M.n.112/2000; non risulta affatto chiaro se il taglio è effettuato al lordo od al netto delle eventuali maggiorazioni del citato art.2 del D.M.;

Ritenuto che detta delibera non abbia potuto autoritativamente determinare "riduzioni volontarie" dell'importo delle indennità degli amministratori in quanto detta facoltà non risulta sia mai stata ammessa dall'art.82 del TUEL nonostante la complessa dinamica del susseguirsi del relativo testo storico; si osserva che il D.Lgs.n.267/2000, con l'art.82, ha impedito la diminuzione dei compensi da attuarsi da parte dell'autonomia dei singoli enti locali come invece era previsto nella fonte regolamentare dall'art.11 del D.M.n.119/2000; in tal senso soccorre sia il criterio temporale che quello primaziale della fonte legislativa successiva (l'art.82 del D.Lgs.n.267/2000) rispetto a quella regolamentare precedente (l'art.11 del D.M.n.119/2000 peraltro richiama il previgente art.23, comma n.11 della L.n.265/1999); a tal riguardo si osserva che *"...la quantificazione dell'indennità"*



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico

*degli amministratori, si configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali "rideterminazioni" degli importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite. Detta soluzione appare meritevole di apprezzamento atteso che la stessa, pur non frustrando gli obiettivi di correzione e di risanamento dei conti di finanza pubblica sottesi alla normativa vigente, consente di contemperare le ragioni di parità di trattamento e di effettività dell'accesso alle funzioni pubbliche che informano il sistema tabellare di cui al menzionato regolamento" (Sezione delle autonomie, cit. deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG);*

Rilevato a tal riguardo di dover precisare:

a) il diritto all'indennità da parte degli amministratori si atteggia, nell'attuale ordinamento degli enti locali, quale un "diritto soggettivo perfetto" da applicare entro precisi criteri di legge e regolamento senza far uso di alcuna discrezionalità politico-amministrativa ovvero potere autoritativo (salve le scelte, del tutto libere e personali degli amministratori, di rinuncia totale o parziale a detta indennità);

b) sono devolute al G.O. le controversie in materia di detto trattamento economico; alle medesime conclusioni si è allineata anche la giurisprudenza amministrativa, concordando nel ritenere che "*i consiglieri e gli amministratori comunali si pongono in rapporto di servizio di natura onoraria con l'amministrazione di appartenenza, per cui, stante il carattere del rapporto intercorrente, qualsiasi richiesta da essi rivolta ad ottenere l'erogazione di un eventuale trattamento economico spettante per legge, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo detto trattamento necessariamente previsto dalla norma e, nella specie, oltre ad essere stabilito nella debenza, è anche preventivamente quantificato*" (Cons.Stato sez.V, sent.n.922/2014 ma si veda anche Tar Molise, sent.n.111/2015 e Tar Toscana, I sent.n.852/2014). Più di recente le SS.UU della Cassazione (sent.n.2479/2017) hanno precisato che la controversia avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante al funzionario onorario è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo in forza della determinazione discrezionale del compenso ad esso dovuto, in quanto rimesso ad una delibera amministrativa, facendo eccezione all'applicazione del principio soltanto l'ipotesi in cui una specifica disposizione di legge provveda ad attribuire natura retributiva alle spettanze del funzionario stesso e ne consegua una determinazione automatica (Cass. SS.UU sent.n.1631/2010 - n.478/2006);

c) risulta giuridicamente inconciliabile la previsione, contenuta nella citata delibera di Giunta n.178/2012, di obbligo in capo agli amministratori di sottoscrivere apposita liberatoria per la riduzione di detta indennità in quanto o la stessa esplicita i propri effetti conformativi indipendentemente dalla volontà degli amministratori (pertanto non si comprenderebbe il senso della citata liberatoria) oppure, come dovuto, detta diminuzione resta comunque prerogativa intangibile della libera volontà degli stessi; sotto tale aspetto la delibera parebbe viziata ed illegittima quanto meno per eccesso di potere (contraddittorietà manifesta, illogicità, travisamento dei fatti e della normativa, carenza di istruttoria) nonchè per violazione di legge;

Richiamati gli allegati documenti da cui è analiticamente desumibile la ricostruzione della complessa vicenda relativa al trattamento economico degli amministratori comunali;

detti allegati sono:

- deliberazione Corte Conti Autonomie n.6/2009
- deliberazione Corte Conti SS.RR. n.1/2012
- studio ANCI Lazio



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico

- studio Legautonomie Marche n.35/2013
- documento riepilogativo studio Delfino (scheda n.14/2019)

Preso atto dei seguenti pareri della Corte Conti:

- La Corte Conti Autonomie, con la delibera n.6/2009, aveva interpretato che il taglio del 10% fosse operante per il solo triennio di riferimento quale misura transitoria di contenimento della finanza pubblica e non ordinaria: *"Dall'analisi di queste norme emerge evidente l'attuale intenzione del legislatore di negare ogni ipotesi di incremento delle indennità di cui trattasi rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 119/2000 ed ai criteri fissati dal comma 8 dell'articolo 82 T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica. Nel contempo, deve, altresì, ritenersi, in applicazione del generale principio della successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall'articolo 15 delle preleggi, che l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 non sia più vigente."*;
- La Corte dei Conti, Sezioni Riunite, nella delibera n.1/CONTR/12, in riferimento al citato taglio del 10%, ha affermato che *"l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006"*. Nella stessa delibera si rappresenta infine che *"emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del DL 112 del 2008, in quanto immodificabili in aumento a partire dalla predetta data"*; *(Le indicate misure della Tabella A devono essere ridotte del 10% per effetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 54, legge 23 dicembre 2005, n. 266)*;

Dato Atto che non è mai stato pubblicato il decreto ministeriale previsto dal D.L.n.78/2010 relativo al trattamento economico degli amministratori comunali;

Considerato che, allo stato attuale, l'orientamento uniforme delle sezioni regionali consultive della Corte Conti si è uniformato all'indirizzo interpretativo delle SS.RR. come anche la stessa Sez.Autonomie (si veda deliberazione n.35/2016 di seguito citata);

Considerato che non esiste una giurisprudenza formatasi presso il G.O. relativa all'interpretazione delle disposizioni afferenti il taglio delle suddette indennità che la Corte Conti Autonomie aveva ritenuto temporaneo (triennio 2006-2007-2008) mentre la Corte Conti SS.RR. lo ritiene persistente sino all'emanazione del nuovo D.M. mai pubblicato; e dunque a tutt'oggi in vigore;

Dato Atto che lo scrivente ufficio non ritiene che il taglio del 10% dei trattamenti economici rispetto a quelli base previsti dal D.M.n.119/2000 abbia prodotto effetti *sine die*; con ciò si ritiene che la posizione assunta dalla Corte Conti Autonomie sia maggiormente aderente non solo al criterio di successione delle leggi *ex art.12-15 delle preleggi* ma anche alla *ratio* ed alla *voluntas legis* sottese (si veda nota di lettura ANCI allegata al presente provvedimento); nonostante detto orientamento dell'ufficio si ritiene che, stante l'ormai consolidata interpretazione che viene fornita dalle Corte dei Conti regionali ed anche preso atto della modifica del paradigma interpretativo operato della stessa sez.Autonomie, sia prudente uniformarsi al taglio obbligatorio del 10% rispetto ai valori base del



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico

D.M.n.119/2000 (indipendentemente dalla volontà degli amministratori da esprimersi con apposita liberatoria) ancorchè non risulti formata una vera e propria giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Conti in sede giurisdizionale che confermi o meno l'interpretazione fornita dalla Corte Conti SS.RR. (interpretazione -si badi bene- resa pur sempre in via consultiva e che resta dunque autorevolissima e paradigmatica rispetto alla prassi amministrativa ma sfornita dei caratteri tipici di una sentenza e dunque della forza giurisprudenziale di un giudicato); si osserva che in sede consultiva la stessa Sez.Autonomie non poteva che procedere con un evidente *endorsement* e conseguentemente con la deliberazione n.35/2016 ha affermato laconicamente che *"A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54 della l. n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella deliberazione n. 1 del 2012."*;

Considerato che l'attuale contesto relativo ai pareri delle sez.regionali della Corte Conti ammette che i valori del D.M. n.119/2000 (decurtati di un 10%) possano essere contestualmente aumentati per le percentuali variabili previste nel citato D.M. (si veda Corte Conti Toscana n.8/2018);

Dato atto che presso il Comune di Fano si rileva l'applicabilità degli aumenti del 2% e del 3% in relazione agli indici virtuosi di bilancio come previsto dall'art.2 del D.M.n.119/2000 -fascia Regione Marche comuni con popolazione tra 60.000 e 99.999- sulla base dell'allegata certificazione del dirigente dei "Servizi Finanziari" (dati rendiconto 2018) da cui risulta che il rapporto tra le entrate proprie ed il totale delle entrate è pari al 67,57% a fronte di un valore minimo del D.M. pari al 44% mentre il totale della spesa corrente pro-capite è pari ad euro 870,07 a fronte di un valore minimo del D.M. pari ad euro 804,31; dato atto che non risulta congruibile l'ulteriore incremento del 5% legato alle fluttuazioni stagionali della popolazione che richiederebbero un incremento della popolazione dimorante del 30% rispetto ai residenti (in relazione alla natura costiera della Città di Fano viene presa in considerazione la stagione turistico-balneare come definita dall'art.2 comma n.1-2 del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.118/2016 sia in relazione al periodo facoltativo di apertura degli stabilimenti balneari 1 aprile 30 settembre sia in relazione al periodo obbligatorio 1 giugno 31 agosto) in quanto nei cinque mesi di riferimento le presenze dovrebbero complessivamente attestarsi ad un valore complessivo di oltre 2.700.000 unità ovvero di oltre 1.600.000 (oltre 18.000 presenze medie giornaliere) a fronte di un dato complessivo annuale 2017 (ultimo dato disponibile nel sito della Regione Marche) pari a circa 538.000 per gli italiani e di quasi 93.000 per gli stranieri;

Rilevato che la materia in questione non è mai stata oggetto di successive deliberazioni da parte della Giunta Comunale; che in assenza di una deliberazione della Giunta Comunale sulla presente materia, che assuma anche gli eventuali poteri di autotutela in applicazione del principio del *"contrarius actus"*, si ritiene di dover comunque procedere con il presente provvedimento; rilevato che, in ogni caso, è competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art.107 del TUEL, l'adozione di provvedimenti meramente applicativi di disposizioni di legge non soggette all'esercizio mediato di un potere regolamentare dell'ente per cui è invece competente, *ratione materiae*, l'organo politico da individuarsi ai sensi dell'ordinamento; rilevato che, al momento attuale, la determinazione delle indennità e dei gettoni degli amministratori è vincolata *ope legis*;

Vista la circolare n.5/2000 del Ministero dell'Interno secondo cui *"L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione"*;





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico

Attestato:

1. il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
  2. il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs.n.165/2001 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;
- ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento evidenziando che lo stesso comporta effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente il cui esatto importo è rimesso alle liquidazioni mensili (per le indennità) e semestrali (per i gettoni di presenza);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.172 del 14.11.2018 con oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2019/2020/2021 ai sensi dell'art.170 del TUEL e verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art.147-ter del TUEL - già approvato dalla Giunta Comunale con atto GM.n.316 del 19.07.2018 – i.e";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 203 del 19.12.2018 con oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e della nota integrativa per lo stesso triennio";

Vista la L.n.241/1990;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

## DISPONE

di APPLICARE, a far data dalla proclamazione del Sindaco Massimo Seri avvenuta il giorno 11/06/2019, in ordine alla quantificazione delle indennità degli amministratori il solo D.M.n.119/2000 con la prudenziale riduzione *ope legis* del 10% degli importi ivi previsti; detta riduzione del 10% opera non per volontà degli amministratori espressa con "apposita liberatoria" ma a motivo dell'interpretazione fornita dalla Corte Conti SS.RR. in sede consultiva con delibera n.1/2012 non avversata da successiva qualificata giurisprudenza e che pertanto, al momento, si attegga quale "diritto vivente"; resta ferma ed intangibile la libera volontà degli amministratori di procedere a riduzioni di detta indennità tramite apposita e formale rinuncia;

di DETERMINARE l'importo delle indennità mensili e dei gettoni di presenza degli amministratori comunali nella misura prevista con il D.M.n.119/2000 (tabella "A" fascia comuni "non capoluogo di provincia" con popolazione da 50.001 abitanti fino a 100.000 abitanti); su detti importi, diminuiti *ope legis* del 10%, viene calcolata in aumento una somma pari al 5% (2% + 3%) complessivo (calcolo della maggiorazione da effettuarsi sull'importo netto derivante della decurtazione in questione) riscontrando la presenza degli indici di virtuosità di bilancio previsti nel citato D.M. come da allegata certificazione e per le motivazioni in parte narrativa evidenziate;

di STABILIRE, in relazione a quanto sopra disposto, i seguenti importi lordi ordinando all'Ufficio



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico

Stipendi" dell'ente di attenersi ad essi senza tener conto di quanto previsto dalla D.G.n.178/2012:

	valore base	maggiorazione 2% indici di bilancio	maggiorazione 3% indici bilancio	maggiorazione 5% stagionalità	totale decurtato del 10% e con maggiorazioni del 5%
<b>SINDACO</b>	<b>4.131,66</b>	<b>si</b>	<b>si</b>	<b>no</b>	<b>3.904,41</b>
<b>VICE SINDACO</b>	<b>3098,74</b>	<b>si</b>	<b>si</b>	<b>no</b>	<b>2.928,31</b>
<b>ASSESSORI e PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE</b>	<b>2.478,99</b>	<b>si</b>	<b>si</b>	<b>no</b>	<b>2.342,64</b>
<b>GETTONE CONSIGLIERI COMUNALI</b>	<b>36,15</b>	<b>si</b>	<b>si</b>	<b>no</b>	<b>34,16</b>

di RISERVARSI di confermare ovvero modificare il presente provvedimento in relazione allo *jus superveniens* ovvero a diversa e significativa giurisprudenza; di RISERVARSI, in ogni caso, nel corso del 2020 di verificare il permanere della maggiorazione complessiva del 5% (3% + 2%) sulla base degli indici di virtuosità bilancio ufficialmente desumibili dal rendiconto 2019 salvo successivo conguaglio a favore ente in caso di accertamento negativo -totale o parziale-;

di DARE ATTO che la determinazione delle indennità e dei gettoni di cui al presente provvedimento (atto privo di efficacia autoritativa e vincolato *ope legis*) è impugnabile avanti al A.G.O. nei termini prescrizionali propri del diritto che si intende far valere avendo riguardo al *dies a quo* delle singole liquidazioni;

di COMUNICARE il contenuto del presente provvedimento agli amministratori comunali; di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; di PUBBLICARE il presente provvedimento presso la sezione "Amministrazione Trasparente" - organizzazione - titolari di incarichi politici - indennità e rimborsi del sito internet comunale.

**IL DIRIGENTE**  
SERVIZIO PERSONALE  
Dott.Pietro CELANI  
f.to digitale




**legautonomie**  
associazione autonomie locali

**MARCHE**

*informa on line*

documentazione delle autonomie locali

n°35 del 29 gennaio 2013



**PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE  
DELL'ART. 1, COMMI DA 52 A 63 DELLA L. N.266/2005  
RIDUZIONE DEL 10% DEGLI EMOLUMENTI  
DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI**

**1. Il parere delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti**

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011, hanno esaminato una richiesta di parere del Comune di Savona, trasmessa dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Liguria, nel quale si ravvisava un contrasto nella giurisprudenza della Sezione di controllo e della Sezione Autonomie.

Le Sezioni riunite, conclusivamente, hanno ritenuto che *«all'attualità l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato D.L. 112 del 2008, cioè l'importo rideterminato in riduzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del medesimo anno che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.*

*Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione dell'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di*



riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006 ed essendo il D.L. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza deve tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito».

Per valutare con completezza l'ampio orizzonte interpretativo del parere delle Sezioni Riunite, è necessario esaminare "il quadro normativo richiamato, la ratio di riferimento e le argomentazioni" che precedono le conclusioni e che costituiscono delle stesse la premessa e la motivazione, esponendo in relazione ad esse quanto segue, con il massimo rispetto per l'autorevolezza dell'Organo che si è pronunciato.

## **2. La riduzione del 10% disposta dalla legge n. 266/2005**

La legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 dispose con l'art. 1, commi da 52 a 62, la riduzione del 10 per cento, per un periodo di tre anni delle indennità dei Parlamentari nazionali ed europei, dei sottosegretari di Stato, delle indennità ed altri emolumenti corrisposti dalle p.a. per incarichi di consulenza, dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione organi collegiali presenti nelle pubbliche amministrazioni o da quest'ultime controllati, dei servizi consultivi ed ispettivi tributari, degli organi di autogoverno della Magistratura e dei componenti del CNEL.

La riduzione fu disposta per i componenti di organi elettivi e direttivi dello Stato e per i Parlamentari europei e venne estesa, con il comma 54 dello stesso art. 1, "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica", agli emolumenti delle cariche individuali e collegiali delle regioni, delle province e dei comuni che sono, secondo l'art. 114 della Costituzione "enti autonomi" e insieme con lo Stato componenti della Repubblica, e che come tali il legislatore ritenne che dovessero anch'essi partecipare, pur nel rispetto della loro autonomia, con pari sacrificio, alle esigenze per le quali venivano disposte le temporanee decurtazioni delle indennità corrisposte nell'ambito delle cariche elettive e dirigenziali statali.

Il comma 54 non indicava la durata triennale della riduzione disposta, così come la durata non era definita nel comma 52 per i Parlamentari nazionali ed europei, nel comma 56 per gli incarichi di consulenza in vigore, nel comma 62 per gli organi di autogoverno della Magistratura.

Il comma 63 disponeva per tutti stabilendo che "a decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60", affluivano al Fondo nazionale per le politiche sociali, escludendo con il comma 64 non da tale determinazione temporale unitaria ma dalla destinazione al "Fondo" delle economie per lo stesso periodo conseguite le regioni, province autonome ed enti locali, già colpiti con la stessa legge da rilevanti "tagli" dei trasferimenti statali.

La Corte costituzionale (sentenza 9 maggio 2007, n. 157) dichiarò l'illegittimità costituzionale del comma 54 nella parte in cui si riferiva ai titolari degli organi politici delle Regioni, così esclusi dalla riduzione, e non accolse l'eccezione sollevata dalla Regione Campania anche per gli enti locali, che la Corte dei Conti ritenne compresi nell'art. 1, per le affermate esigenze di coordinamento, per esser partecipi dello stesso sacrificio imposto agli organi statali.

La mancata specifica indicazione da parte del legislatore della durata triennale di applicazione delle disposizioni del comma 54, così come per quelli dei commi 52,



56 e 62, fu stabilita espressamente per tutte le disposizioni previste dai commi da 52 a 60, dal comma 63 dello stesso art. 1.

Inizialmente l'esame del comma 54, non coordinato con il comma 63, indusse la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Toscana ad esprimere parere che quanto con lo stesso disposto aveva validità solo per l'anno 2006, al quale si riferiva la legge finanziaria che lo prevedeva.

Questo parere, pubblicato su internet e non condiviso da molte amministrazioni comunali che avevano compreso ed accettato con spirito solidale la necessità del "pari sacrificio" triennale, determinò molte richieste di chiarimento indirizzate al Ministero dell'interno ed alle Sezioni regionali di controllo della Corte. La tesi dell'applicazione limitata ad un anno determinò incertezze e contrasti con opinioni prevalentemente orientate sulla durata triennale.

In effetti gli organi che si pronunciarono rilevarono che il testo del comma 54, come gli altri ricordati, non stabiliva la durata per un anno ma non disponeva neppure una vigenza superiore, mentre da quanto disposto dal comma 63 si rilevava la comune ed unitaria vigenza triennale di tutte le norme riduttive dell'art. 1, confermata dal "pari sacrificio", pari per misura e durata, che con il coordinamento di quello che veniva imposto alle cariche elettive e dirigenziali dello Stato, si era imposto agli amministratori regionali, delle province autonome e degli enti locali, rimasti gli unici incisi dopo le esclusioni effettuate dalla Corte costituzionale.

### **3. Il parere della Corte dei Conti in Sezione autonomie - La sentenza del TAR Lazio**

La Sezione di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, il 20 ottobre 2009 trasmise al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo richiesta di parere in merito alla vigenza del comma 54, che fu sottoposta alla "Corte dei Conti in Sezione autonomie" la quale nell'adunanza del 21 dicembre 2009, con atto depositato il 21 gennaio 2010, n. 6, deliberò che "l'art. 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% della indennità degli amministratori locali, doveva ritenersi non più vigente".

Le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (delibera n. 22 del 9 febbraio 2010) e della Lombardia (delibera n. 148 del 14 aprile 2010) confermavano che la disposizione dell'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 aveva esaurito i suoi effetti e non era più operante.

In merito ai provvedimenti da adottare alla conclusione del triennio di riduzioni, così si è espresso il T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, con sentenza del 19 maggio 2011, n. 4388: «con lo spirare del termine del 31 dicembre 2008, venuto meno l'obbligo ex-lege di operare la riduzione del 10% sugli emolumenti spettanti, occorre ripristinare detti compensi ai livelli anteriori a quelli rinvenienti dall'applicazione della legge n. 266 del 2005 che ha esaurito la sua efficacia. Allo spirare di detto termine, caduto l'obbligo di riduzione previsto da una disposizione di carattere eccezionale e temporanea, l'ammontare dei compensi si attesta automaticamente sui livelli anteriori».

Pertanto la soppressione della facoltà di aumento prevista dall'ultima versione del comma 11 dell'art. 82 del testo unico, alla quale il parere delle Sezioni Riunite fa riferimento, non ha rilievo rispetto all'automatico ripristino delle indennità e gettoni dovuto al termine della vigenza della norma che dispose la riduzione.

### **4. Le riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010**

Anche il legislatore ritenne non più vigente la riduzione degli emolumenti degli amministratori locali disposta dalla legge n. 266/2005, traendone motivo nei

|| N.B.

|| N.B.

|| N.B.



provvedimenti adottati con l'art. 5, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, per istituirlo di nuovo, disponendo che con decreto del Ministro dell'interno gli importi delle indennità già determinate *ai sensi dell'art. 82, comma 8 del testo unico n. 267/2000* erano diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale in misura dal 3 al 10 per cento, differenziata a seconda della consistenza demografica dell'ente.

Il riferimento è indubbiamente alla tabella A del D.M. n. 119/2000, nella sua misura originaria: se il legislatore avesse ritenuto vigente la riduzione del 10%, avrebbe con il D.L. n. 78/2010 disposto l'elevazione al 13, 17 e 20 % delle riduzioni degli importi della tabella regolata dall'art. 82, comma 8, del testo unico.

È stata invece disposta la riduzione del 3, 7 e 10 % delle misure originarie. Lo schema del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, acquisito in data 2 febbraio 2011 il parere favorevole della Conferenza Stato-autonomie, ha previsto le nuove misure delle indennità stabilite dal D.L. n. 78/2010, applicando le riduzioni disposte dalla nuova legge sugli importi tabellari integrali delle indennità di funzione stabiliti dal Regolamento approvato con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, senza alcun riferimento e considerazione della precedente riduzione, non più vigente dal 1° gennaio 2009 per compiuto triennio.

La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 marzo 2011, n. 799/2011, ha sospeso il parere sul decreto, richiedendo che le riduzioni percentuali disposte dal D.L. n. 78 fossero applicate anche ai gettoni di presenza, ritenendo esatta e corretta la base di calcolo assunta dal decreto per le riduzioni disposte.

La Sezione ha confermato che la tabella del decreto, con le sole riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010, sostituisce la tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119. Nessuna osservazione o richiamo è stato effettuato in merito alla temporanea riduzione disposta dalla legge n. 266/2005, che anche il Consiglio di Stato evidentemente non ritiene in vigore.

##### **5. La situazione attualmente esistente**

Gli enti locali, attenendosi a quanto stabilito dalle disposizioni dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, confortati dal parere espresso dalla Corte dei Conti in Sezione autonomie il 21 dicembre 2009, riaffermato dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna e la Lombardia, si sono attenuti alle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 266/2005, che hanno applicato per il triennio di vigenza, secondo l'interpretazione effettuata attenendosi alle regole fissate dall'art. 12 delle preleggi.

In tal senso hanno provveduto, con modalità la cui correttezza è stata confermata dalla richiamata decisione del TAR Lazio, ripristinando ai livelli anteriori alla riduzione le indennità di funzione corrisposte ai sindaci, presidenti di provincia, componenti delle giunte comunali e provinciali, commissari e commissioni governative regolate dai decreti ministeriali o prefettizi, e dei gettoni di presenza ai consiglieri; in attesa del decreto ministeriale che disporrà la nuova riduzione triennale.

Tutto ciò, nelle difficoltà di lettura ed interpretazione delle disposizioni dell'ordinamento istituzionale delle Autonomie locali che regolano lo "status" degli amministratori e che sono state modificate dieci volte in quest'ultimi anni.

La cessazione dal 1° gennaio 2009 della riduzione triennale delle indennità e dei gettoni è stata confermata dal legislatore che, con il D.L. n. 78/2010, ha istituito una nuova riduzione, differenziata a seconda della dimensione degli enti, dal 3 al



10%. I Ministri dell'interno e dell'economia hanno concertato lo schema del decreto di attuazione applicando le misure riduttive su quelle tabellari originarie stabilite dal D.M. n. 119/2000 che erano e sono tornate in vigore, senza tener conto della cessata riduzione temporanea, ed il Consiglio di Stato ha in effetti ritenuto, per questo aspetto, legittimo il provvedimento proposto.

Il parere espresso dalla "Corte dei Conti in Sezioni riunite" nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha avuto, la massima attenzione da parte degli Enti locali per la riproposizione dell'interpretazione di valore permanente della disposizione dell'art. 1, comma 54, della legge n.266/2010, che era stata superata sia in seguito alla lettura approfondita della disciplina complessivamente stabilita dall'art.1, sopra ricordata, sia dalle valutazioni ufficialmente espresse dalla stessa Corte dei Conti con la Sezione Autonomie e con quelle Regionali di controllo dell'Emilia Romagna e della Lombardia.

Risolutiva è l'interpretazione espressamente data dal legislatore che, in sostituzione della riduzione cessata, ne ha istituito una nuova della quale è in corso l'attuazione ed i cui atti confermano che il comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 ha concluso la sua applicazione con il compimento, come per tutte le altre misure da tale articolo stabilite, del triennio previsto.

Gli atti e i provvedimenti che hanno caratterizzato questa vicenda fanno ritenere che gli Enti locali, agendo secondo legge ed attenendosi alle interpretazioni ufficiali espresse dagli Organi della Corte dei Conti fino al pronunciamento della sezione Autonomie, abbiano operato legittimamente attenendosi ed applicando quanto dispongono l'art. 82, comma 8 del testo unico n. 267/200 ed il regolamento emanato con il D.M. 4 aprile 2000, n.119.

.....

#### AVVISO IMPORTANTE

#### IL SUO ENTE ADERISCE A LEGAUTONOMIE ?

**Dal mese di febbraio 2013 la nostra Newsletter *informa on line* documentazione delle autonomie locali (425 numeri inviati nel corso del 2012), così come altro materiale di informazione ed approfondimento (150 invii nel 2012) sarà inoltrata solo agli Enti aderenti. Per informazioni 071201278 / 335376830**





# COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

61032 Fano (PU) – Via S. Francesco d'Assisi n. 76 – c.f. e P.I 00127440410

Tel. 0721-8871 fax 0721-887745

## SETTORE 3° - SERVIZI FINANZIARI - UFFICIO RAGIONERIA

Prot. n. ....

Fano, li 14/05/2019

OGGETTO: Gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2019

**AL DIRIGENTE SETTORE I°  
RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE**

**SEDE**

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto 4 aprile 2000, n. 119 si comunicano i seguenti dati:

- percentuale entrate proprie rispetto al totale delle entrate risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato (rendiconto 2018) = 67,57%;
- spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato (rendiconto 2018 e popolazione al 31/12/2017) = E. 970,07.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°  
SERVIZI FINANZIARI  
(Dott.ssa Daniela Mantoni)

Comune di Fano Prot.0035189-14/05/2019-c\_d488-PG-0049-00030006-C 427





*Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Paolo	PELUFFO	Consigliere
Nicola	BONTEMPO	Consigliere
Mauro	NORI	Consigliere, relatore
Giancarlo Carmelo	PEZZUTO	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario

nell'adunanza dell'8 febbraio 2018;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;

VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;

VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art.7 co. 8 della l. n.131/2003;

VISTA la richiesta di parere come *infra* meglio indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore Cons. Mauro Nori;

### **RITENUTO IN FATTO**

Il comune di Larciano, in occasione delle elezioni amministrative del 2014, ha provveduto a riparametrare la spesa relativa all'esercizio dello *status* degli amministratori conteggiando nel tetto di spesa anche le indennità di funzione degli amministratori, in attesa di ulteriori chiarimenti sulle modalità di riduzione.

Considerato che nella rideterminazione degli oneri (gettoni e indennità) è stato tenuto conto di un dato (le indennità di funzione) che, alla luce della interpretazione fornita dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 35/2016, non doveva essere ridotto, l'Ente chiede quindi alla Sezione se:

*“1. Sia corretto rideterminare in aumento le indennità di funzione del sindaco e degli assessori nella misura massima prevista dalla tabella A del DM 119/2000, tenendo conto della riduzione di cui all'art. 1 comma 54 legge 266/2005;*

*2. Se sia possibile ancora riconoscere le maggiorazioni previste dall'art. 2 del medesimo DM. 119/2000, al verificarsi delle condizioni ivi previste;*

*3. Se sia corretto riconoscere di anno in anno le maggiorazioni di cui all'art. 2 del DM 119/2000 oppure se sia più corretto prevederle solo al momento della rideterminazione dell'indennità e del gettone;*

*4. Se sia possibile rideterminare l'indennità anche in forma retroattiva, ovvero riconoscendo le indennità nella misura stabilita dalla tabella A del DM 119/2000 (tenendo conto della riduzione di cui all'art. 1 comma 54 legge 266/2005) dalla legislatura in carica dal 2014 in poi, oppure se tale rideterminazione potrà avere valore solo e, facendo seguito alle indicazioni fornite, ed esclusivamente per il futuro”.*

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Secondo consolidati orientamenti dell'A.G. contabile occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, presenti i



necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; oggetto degli stessi).

Per quanto concerne il profilo soggettivo, si ritiene che la richiesta del comune di Larciano sia ammissibile, in quanto formulata dal sindaco tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

Per quanto concerne invece il profilo oggettivo, valga quanto segue.

I quesiti in cui si articola la richiesta di parere concernono tutti, seppur sotto diversi profili, la determinazione della indennità di funzione degli amministratori locali disciplinata, *in primis*, dall'art. 82 TUEL, nonché da una serie di altre disposizioni normative che nel tempo si sono succedute, in parte modificando la disciplina originaria recata dal Testo Unico ed in parte ponendo una serie di limiti alla crescita di tali indennità, in un'ottica di contenimento dei costi dell'amministrazione. Pertanto, le questioni sottoposte devono ritenersi riconducibili alla materia della contabilità pubblica, in quanto connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa. In tal senso è pacificamente orientata la giurisprudenza delle Sezioni di controllo della Corte dei conti.

Ciò posto, si rileva tuttavia che la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Larciano presenta profili di specificità tali da non consentire alla Sezione di esprimersi, se non limitandosi – in un'ottica di collaborazione – a individuare e rendere chiari i principi generali in materia, nonché a mero titolo ricognitivo l'articolo tra giurisprudenza in materia.

Previamente, giova richiamare brevemente le norme in rilievo ai fini di interesse.

L'art. art. 82 del TUEL prevede la corresponsione a favore del sindaco nonché dei componenti degli organi esecutivi dei comuni una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale (commi 1 – 8- 10); in attuazione della pregressa normativa, interamente trasfusa nell'art. 82 cit., è stato emanato il DM 119/2000, tutt'ora in vigore. Si rammenta, ai fini di interesse, che il DL 112/2008 ha modificato il comma 11 – che originariamente prevedeva la possibilità per l'ente di

modificare in aumento o diminuzione la misura di dette indennità – precludendo l'incremento della indennità di funzione.

L'art. 1 co. 54 della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) dispone: *“Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci (...), ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (...)*”. Si ricorda che le Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 1/2012 hanno chiarito che *“In mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, (...) il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006”*.

Infine, si richiama quanto disposto dall'art. 1 commi 135 e 136 della L. n. 56/2014 (cd Del Rio), e segnatamente: il comma 135 interviene sull'art. 16 co. 17 del DL 138/2011, rideterminando il numero di componenti del Consiglio comunale, mentre il successivo comma 136 disciplina gli effetti recati dal comma precedente sugli oneri in carico all'ente per le spese da sostenere per gli amministratori. Peraltro, risulta oggi pacifico che la normativa a cui far riferimento per il calcolo della invarianza della spesa *“... in rapporto alla legislazione vigente”* sia quella prevista dall'art. 17 co. 19 del DL 138/2011. Al comma in esame, il DL n. 66/2014 ha aggiunto il seguente periodo: *“Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”*.

Tale corpo normativo è stato oggetto nel tempo di pronunce da parte delle Sezioni di controllo della Corte, le quali hanno chiarito quanto segue.

In generale, è stata ammessa la possibilità di aumentare la misura delle indennità di funzione del sindaco e degli assessori nella misura massima prevista dalla tabella A del DM 119/2000, tenendo conto della riduzione di cui all'art. 1 comma 54 legge 266/2005.

La rimodulazione - in aumento - dell'importo relativo alla indennità di funzione è stato pacificamente ammesso nei casi in cui l'Ente passi da una classe



demografica inferiore a quella superiore in quanto: *“Detta soluzione appare meritevole di apprezzamento atteso che la stessa, pur non frustrando gli obiettivi di correzione e di risanamento dei conti di finanza pubblica sottesi alla normativa vigente, consente di contemperare le ragioni di parità di trattamento e di effettività dell’accesso alle funzioni pubbliche che informano il sistema tabellare di cui al menzionato regolamento. Tale opzione interpretativa, d’altro canto, risulta coerente con le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno ... (cfr. Ministero dell’Interno, circolare n. 5 del 28 giugno 2006)”*: così, testualmente, Sezione Autonomie n.24/SEAUT/2014/QUIMIG.

Giova inoltre, ricordare quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, in altra deliberazione, la n. 35/2016 : *“... direttamente connessa allo status di amministratore locale è l’acquisizione di diritti di carattere economico che rinvergono fondamento nei principi sanciti dall’art. 51 della Costituzione nonché nell’art. 7 della Carta Europea dell’autonomia locale recepita nel nostro ordinamento con Legge di ratifica 30 dicembre 1989 n. 439 che, pur priva di immediato contenuto precettivo (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 325/2010), si pone come parametro di riferimento per il legislatore e l’interprete (Sez. Aut. n. 24/2014). In conseguenza ... in relazione alla indennità di funzione del sindaco e degli amministratori, si può pervenire alla conclusione che la stessa sia sottratta alla disposizione di cui al comma 136, finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa. Conseguentemente l’ente locale dovrà considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al D.M. 119/2000, e non dovrà effettuare un “congelamento”, in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa”*.

Da questi principi parrebbe dunque potersi dedurre che l’Ente possa sempre procedere – a sua discrezione - ad una nuova determinazione della indennità al fine di attualizzarla e garantire *“parità di trattamento e di effettività dell’accesso alle funzioni pubbliche”* (anche sulla scorta della matrice costituzionale su cui poggia detta indennità), sempre tuttavia restando ovviamente sotto la soglia legale. Si evidenzia come, sempre la Sezione Autonomie n. 24/2014 affermi: *“Da ultimo non appare superfluo sottolineare come vertendosi in tema di discipline normative asseritamente finalizzate al contenimento della spesa pubblica debba privilegiarsi un’applicazione non meramente formale delle stesse, avendo riguardo anche a principi*



*di sana gestione finanziaria. Così se è indubbia la volontà del legislatore di attualizzare il più possibile il meccanismo di determinazione delle indennità in questione (cfr. Sezione delle autonomie 7/2010) parametrandone la misura a criteri strettamente correlati all'impegno che la carica conferita implica, è altrettanto indubbio che ogni decisione, peraltro facoltativa, da cui deriva una rivisitazione di determinazioni già assunte ed un aumento di spesa debba essere adeguatamente ponderata sì da verificare se gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa abbiano consistenza tale da assicurare l'ossequio, anche sostanziale, della normativa vigente".*

Si evidenzia inoltre che la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2015/QMIG, chiamata proprio a chiarire i meccanismi operativi del DM 119/2000 più volte citato, ha chiarito che: "... alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 1/2012; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG) gli enti locali, nella ricorrenza dei relativi presupposti, possano operare le maggiorazioni previste dall'art. 2 lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000. Nel contempo deve, tuttavia, rammentarsi che "trattandosi di parametri non rigidamente determinati bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (lett. a) e della virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente pro capite (lett. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc dell'ente locale, anche al limitato scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge". In occasione di tale verifica gli enti non devono, peraltro, limitarsi ad un mero riscontro di tipo contabile ma sono chiamati ad operare un, ben più pregnante e rigoroso, accertamento, in termini di effettività, circa la sussistenza degli anzidetti parametri non disgiunto da una complessiva valutazione, anche alla stregua di principi di sana gestione finanziaria, delle risultanze di bilancio. Sotto tale profilo preme, invero, ribadire come, vertendosi in tema di discipline normative rispetto alle quali il legislatore ha posto ineludibili esigenze di contenimento della spesa pubblica, debba privilegiarsi un'applicazione non meramente formale delle stesse e come "ogni decisione, peraltro, facoltativa da cui deriva una rivisitazione di determinazioni già assunte ed un aumento di spesa, debba essere adeguatamente ponderata sì da verificare

*se gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa abbiano consistenza tale da assicurare l'ossequio, anche sostanziale, della normativa vigente".*

Più recentemente, la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 35/2016 ha affermato la vigenza dei meccanismi incrementali di cui al DM 119/2000.

Con riferimento alla modalità con cui l'Ente è chiamato a riconoscere le maggiorazioni di cui all'art. 2 del DM 119/2000, la citata deliberazione n. 3/2015 delle Sezioni riunite ha chiarito che *"... trattandosi di parametri non rigidamente determinati bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (lett. a) e della virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente pro capite (lett. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc dell'ente locale, anche al limitato scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge"*.

Infine, dalla valenza di accertamento dichiarativo della ricorrenza dei presupposti legittimanti la parametrizzazione della indennità effettuata dalla Amministrazione che assume il regolamento deve ritenersi che siano preclusi meccanismi retroattivi di determinazione delle indennità di funzione.

\* \* \*

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune di Larciano.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2018.

Il relatore  
f.to Mauro Nori

Il presidente  
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria l' 8 febbraio 2018.  
Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
f.to Claudio Felli



l'eventuale residuo a carico dell'amministratore.

Il terzo periodo dell'art. 81 del Tuel prevede, invece, che i consiglieri di cui all'art. 77, c. 2, del Tuel, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 86 del Tuel.

### 4.3. L'indennità di funzione e i gettoni di presenza

#### 4.3.1. *L'indennità di funzione*

L'indennità di funzione e dei gettoni di presenza è disciplinata dagli artt. 82 e 83 del Tuel.

Dal 2007 al 2010 molte sono state le norme che hanno modificato il testo dell'art. 82. Le leggi finanziarie annuali e le manovre finanziarie di metà anno, sono intervenute su queste norme per ridurre i destinatari, sopprimere ogni possibile cumulo di indennità per cariche ed impegni diversi, sospendere l'obbligo di adeguamento triennale degli importi alle variazioni dell'indice del costo della vita, mai adempiuto.

Negli anni 2011 e 2012 sono stati adottati interventi per i Comuni e per le Province il cui ordinamento è stato riformato, in particolare con il decreto legge n. 95/2012, affermando il generale divieto di cumulo delle indennità relative a cariche ricoperte in enti diversi dagli stessi titolari.

**Cronologia dei provvedimenti normativi in tema di indennità di funzione e gettoni di presenza**

Art. 82 Tuel	Il testo originario dell'art. 82 del TUEL, disciplinava la materia dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali rinviando ad apposito decreto ministeriale la determinazione degli emolumenti in questione. Sicché la disposizione, al comma 8, demandava la determinazione delle indennità e dei gettoni degli amministratori locali al decreto ministeriale tuttora vigente (DM 119/2000), e, al comma 11, prevedeva la possibilità di incrementare tali indennità
Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del Tesoro 119/2000	Sono state stabilite le norme per l'attribuzione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali. La misura base delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è stata determinata secondo i seguenti criteri: a) <i>equiparazione del trattamento</i> per categorie di amministratori. In ciascuna classe, ordinata con i criteri di cui alla lett. b), il trattamento economico degli appartenenti alla medesima categoria di amministratori è equiparato, riservando alla articolazione effettuata secondo criteri demografici ed economici, previsti dalla detta lett. b), la valutazione della diversità delle funzioni, delle responsabilità e dell'impegno che la carica richiede e, conseguentemente, del trattamento economico; b) <i>articolazione delle indennità</i> in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente



<p>Legge Finanziaria 2006 (art. 1, c. 54 L. 266/2005)</p>	<p>Viene disposta "per il periodo di tre anni" la riduzione del 10 per cento delle indennità di funzione e di presenza degli amministratori delle Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e circoscrizioni spettanti alla data del 30 settembre 2005</p>
<p>Corte costituzionale (sentenza n. 157 del 18 aprile-8 maggio 2007)</p>	<p>Il suddetto comma 54 viene dichiarato illegittimo nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali, non rientrando quanto stabilito nell'ambito del poteri legislativi statali</p>
<p>Legge Finanziaria 2008 (art. 2, c. 25, L. 244/2007)</p>	<p>Viene modificato l'art. 82, c. 11, riducendo la platea degli amministratori locali destinatari degli incrementi ed introducendo l'impossibilità di incrementare le indennità in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno</p>
<p>Manovra finanziaria estate 2008 (art.61, comma 10, del DL. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008)</p>	<p>Viene stabilito che: A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del Tuel, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo art. 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'art. 82 del citato testo unico</p>
<p>Manovra finanziaria estate 2010 (art. 5, cc. da 6 a 11, del DL. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010)</p>	<p>Vengono ridotte le indennità dei sindaci, dei presidenti di provincia, degli assessori e degli altri amministratori locali; vengono aboliti i compensi dei consiglieri circoscrizionali; viene introdotto il divieto di cumulo delle indennità dei soggetti che ricoprono più incarichi</p>

<p><i>Comma 6 DL. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010</i></p>	<p>Viene soppressa la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali e delle Comunità montane che pertanto sono esclusi dal diritto a qualsiasi emolumento. Fanno eccezione i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare, come per i consiglieri comunali e provinciali, il quarto dell'indennità del rispettivo presidente; è soppressa la parametrizzazione dell'indennità dei presidenti della Provincia e dei sindaco al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti</p>
<p><i>Comma 7 DL. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010</i></p>	<p>Si prevede il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno, ad oggi non ancora adottato, per la rideterminazione in diminuzione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali. Tale decreto del Ministro dell'interno (adottato ai sensi dell'art. 82, c. 8, del Tuel, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DL. 78/2010) dovrà ridurre gli importi delle indennità già determinate ai sensi dello stesso c. 8 dell'art. 82 del Tuel, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3% per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le Province con popolazione fino a 500.000 abitanti;</li> <li>- 7% per i Comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le Province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;</li> <li>- 10% per i restanti Comuni e per le restanti Province.</li> </ul> <p>Sono esclusi dall' applicazione della disposizione in esame i Comuni con meno di 1.000 abitanti</p>



<p><i>Comma 8 DL. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010</i></p>	<p>Vieta di attribuire emolumenti in qualsiasi forma (compresi retribuzioni, gettoni, o indennità) agli amministratori di Comunità montane e Unioni di Comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche. Viene soppressa l'indennità di missione a cui avevano diritto gli amministratori locali in relazione alla partecipazione ad organi o commissioni connessa all'esercizio delle proprie funzioni</p>
<p><i>Comma 9 DL. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010</i></p>	<p>È soppresso il rimborso - forfettario ed onnicomprensivo - delle spese diverse da quelle di viaggio, dovuto agli amministratori che, in ragione del loro mandato, siano autorizzati a recarsi fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente</p>
<p><i>Comma 11 DL. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010</i></p>	<p>Viene limitato ad uno l'emolumento che può percepire chi sia eletto o nominato in più organi appartenenti a diversi livelli (presumibilmente territoriali) di governo. L'indennità è individuata - tra quelle cui ha diritto - dallo stesso titolare</p>
<p><i>Comma 18 dell'art. 16 del DL. 138/2011</i></p>	<p>Stabilisce che ai consiglieri dei Comuni fino a 1.000 abitanti non si applicano le disposizioni dell'art. 82 del testo unico 267/2000, relative alle indennità ed ai gettoni</p>
<p><i>Art. 82, comma 2, del Tuel così sostituito dall'art. 5, c. 7, L. 122/2010, poi così modificato</i></p>	<p>I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna</p>



<p>dall'art. 2, c. 9-quater, L. 10/2011</p>	<p>indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente</p>
<p>La Delibera n.1 del 2012 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti</p>	<p>Le Sezioni riunite hanno ritenuto tuttora vigente la decurtazione ivi dettata, stabilendo espressamente che:</p> <p>all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.</p> <p>Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni</p>

	<p>che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.</p> <p>Tale interpretazione risulta condivisa anche dal Ministero dell'interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria dello Stato</p>
<p>Art. 1 c. 135 e 136 della L. 56/2014</p>	<p>La L. 56/2014 all'art. 1, c. 135, ha provveduto a modificare il numero dei consiglieri per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, prevedendo che dalle elezioni amministrative 2014 le fasce demografiche siano 2: i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, per i quali il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, per i quali il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri. I Comuni interessati dalla disposizione di cui al c. 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assi-</p>




	<p>curare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti</p>
<p>Ministero dell'interno circolare del 24 aprile 2014</p>	<p>Il Ministero dell'interno, con circolare del 24 aprile 2014, ha inoltre chiarito che:</p> <p>al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i Comuni, si ritiene che l'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla L. 56/2014 debba tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica.</p> <p>Da ciò consegue che tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, c. 17, del DL. 138/2011, conv. con modificazioni dalla L. 148/2011.</p> <p>Gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. i), del Tuel. L'obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli Comuni.</p> <p>Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri</p>

per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del Tuel, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore. Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli Enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, c. 2, del Tuel.

La riduzione del 10% disposta per le indennità e i compensi attribuiti alle cariche elettive e agli incarichi delle pubbliche amministrazioni dall'art. 1, cc. da 52 a 62, della L. n. 266/2005, prevedeva al c. 54, "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica", la riduzione in tale misura delle indennità e dei gettoni corrisposti dalle Regioni, Province e i Comuni. Tale disposizione ha originato incertezze e difficoltà interpretative ed attuative causate dalla sua incompleta formulazione che per gli Enti locali non specificava la durata di applicazione, definita in tre anni nelle altre norme che costituivano la disciplina complessiva stabilita dai commi da 52 a 62, con la quale il comma 54 aveva la funzione di coordinare il concorso degli enti delle autonomie locali previsti nello stesso comma (le Regioni furono escluse dalla Corte costituzionale con la sentenza 8 maggio 2007, n. 157), alla riduzione delle spese a carico della finanza pubblica.

In seguito al parere deliberato il 14 e 24 novembre 2011 dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha espresso in un documento, la propria valutazione serena e approfondita di tutta la vicenda.





**PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1,  
COMMI DA 52 A 63 DELLA L. N.266/2005 RIDUZIONE DEL 10%  
DEGLI EMOLUMENTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI**

**1. Il parere delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte  
dei Conti**

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011, hanno esaminato una richiesta di parere del Comune di Savona, trasmessa dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Liguria, nel quale si ravvisava un contrasto nella giurisprudenza della Sezione di controllo e della Sezione Autonomie.

Le Sezioni riunite, conclusivamente, hanno ritenuto che *«all'attualità l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL. 112 del 2008, cioè l'importo rideterminato in riduzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del medesimo anno che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.*

*Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione dell'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di ri-espandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006 ed essendo il DL. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza deve tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito».*

Per valutare con completezza l'ampio orizzonte interpretativo del parere delle Sezioni Riunite, è necessario esaminare "il quadro normativo richiamato, la ratio di riferimento e le argomentazioni" che precedono le conclusioni e che costituiscono delle stesse la premessa e la motivazione, esponendo in relazione ad esse quanto segue, con il massimo rispetto per l'autorevolezza dell'Organo che si è pronunciato.

## **2. La riduzione del 10% disposta dalla legge n. 266/2005**

La legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 dispose con l'art. 1, commi da 52 a 62, la riduzione del 10 per cento, per un periodo di tre anni delle indennità dei Parlamentari nazionali ed europei, dei sottosegretari di Stato, delle indennità ed altri emolumenti corrisposti dalle p.a. per incarichi di consulenza, dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione organi collegiali presenti nelle pubbliche amministrazioni o da quest'ultime controllati, dei servizi consultivi ed ispettivi tributari, degli organi di autogoverno della Magistratura e dei componenti del CNEL.

La riduzione fu disposta per i componenti di organi elettivi e direttivi dello Stato e per i Parlamentari europei e venne estesa, con il comma 54 dello stesso art. 1, "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica", agli emolumenti delle cariche individuali



e collegiali delle regioni, delle province e dei comuni che sono, secondo l'art. 114 della Costituzione "enti autonomi" e insieme con lo Stato componenti della Repubblica, e che come tali il legislatore ritenne che dovessero anch'essi partecipare, pur nel rispetto della loro autonomia, con pari sacrificio, alle esigenze per le quali venivano disposte le temporanee decurtazioni delle indennità corrisposte nell'ambito delle cariche elettive e dirigenziali statali.

Il comma 54 non indicava la durata triennale della riduzione disposta, così come la durata non era definita nel comma 52 per i Parlamentari nazionali ed europei, nel comma 56 per gli incarichi di consulenza in vigore, nel comma 62 per gli organi di autogoverno della Magistratura.

Il comma 63 disponeva per tutti stabilendo che "a decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60", affluivano al Fondo nazionale per le politiche sociali, escludendo con il comma 64 non da tale determinazione temporale unitaria ma dalla destinazione al "Fondo" delle economie per lo stesso periodo conseguite le regioni, province autonome ed enti locali, già colpiti con la stessa legge da rilevanti "tagli" dei trasferimenti statali.

La Corte costituzionale (sentenza 9 maggio 2007, n. 157) dichiarò l'illegittimità costituzionale del comma 54 nella parte in cui si riferiva ai titolari degli organi politici delle Regioni, così esclusi dalla riduzione, e non accolse l'eccezione sollevata dalla Regione Campania anche per gli enti locali, che la Corte dei Conti ritenne compresi nell'art. 1, per le affermate esigenze di coordinamento, per esser partecipi dello stesso sacrificio imposto agli organi statali.

La mancata specifica indicazione da parte del legislatore della durata triennale di applicazione delle disposizioni del comma 54, così come per quelli dei commi 52, 56 e 62, fu stabilita espressamente per tutte le disposizioni previste dai commi da 52 a 60, dal comma 63 dello stesso art. 1.

Inizialmente l'esame del comma 54, non coordinato con il comma 63, indusse la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la To-

scana ad esprimere parere che quanto con lo stesso disposto aveva validità solo per l'anno 2006, al quale si riferiva la legge finanziaria che lo prevedeva.

Questo parere, pubblicato su internet e non condiviso da molte amministrazioni comunali che avevano compreso ed accettato con spirito solidale la necessità del "pari sacrificio" triennale, determinò molte richieste di chiarimento indirizzate al Ministero dell'interno ed alle Sezioni regionali di controllo della Corte. La tesi dell'applicazione limitata ad un anno determinò incertezze e contrasti con opinioni prevalentemente orientate sulla durata triennale.

In effetti gli organi che si pronunciarono rilevarono che il testo del comma 54, come gli altri ricordati, non stabiliva la durata per un anno ma non disponeva neppure una vigenza superiore, mentre da quanto disposto dal comma 63 si rilevava la comune ed unitaria vigenza triennale di tutte le norme riduttive dell'art. 1, confermata dal "pari sacrificio", pari per misura e durata, che con il coordinamento di quello che veniva imposto alle cariche elettive e dirigenziali dello Stato, si era imposto agli amministratori regionali, delle province autonome e degli enti locali, rimasti gli unici incisi dopo le esclusioni effettuate dalla Corte costituzionale.

### **3. Il parere della Corte dei Conti in Sezione autonomie - La sentenza del TAR Lazio**

La Sezione di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, il 20 ottobre 2009 trasmise al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo richiesta di parere in merito alla vigenza del comma 54, che fu sottoposta alla "Corte dei Conti in Sezione autonomie" la quale nell'adunanza del 21 dicembre 2009, con atto depositato il 21 gennaio 2010, n. 6, deliberò che *"l'art. 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% della indennità degli amministratori locali, doveva ritenersi non più vigente"*.

Le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (delibera n. 22 del 9 febbraio 2010) e della Lombardia (delibera n. 148 del 14 aprile 2010) confermavano che la disposizione



dell'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 aveva esaurito i suoi effetti e non era più operante.

In merito ai provvedimenti da adottare alla conclusione del triennio di riduzioni, così si è espresso il T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, con sentenza del 19 maggio 2011, n. 4388: *«con lo spirare del termine del 31 dicembre 2008, venuto meno l'obbligo ex-lege di operare la riduzione del 10% sugli emolumenti spettanti, occorre ripristinare detti compensi ai livelli anteriori a quelli rinvenuti dall'applicazione della legge n. 266 del 2005 che ha esaurito la sua efficacia. Allo spirare di detto termine, caduto l'obbligo di riduzione previsto da una disposizione di carattere eccezionale e temporanea, l'ammontare dei compensi si attesta automaticamente sui livelli anteriori»*.

Pertanto la soppressione della facoltà di aumento prevista dall'ultima versione del comma 11 dell'art. 82 del testo unico, alla quale il parere delle Sezioni Riunite fa riferimento, non ha rilievo rispetto all'automatico ripristino delle indennità e gettoni dovuto al termine della vigenza della norma che dispose la riduzione.

#### **4. Le riduzioni disposte dal DL. n. 78/2010**

Anche il legislatore ritenne non più vigente la riduzione degli emolumenti degli amministratori locali disposta dalla legge n. 266/2005, traendone motivo nei provvedimenti adottati con l'art. 5, comma 7 del DL. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, per istituirlo di nuovo, disponendo che con decreto del Ministro dell'interno gli importi delle indennità già determinate *ai sensi dell'art. 82, comma 8 del testo unico n. 267/2000* erano diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale in misura dal 3 al 10 per cento, differenziata a seconda della consistenza demografica dell'ente.

Il riferimento è indubbiamente alla tabella A del D.M. n. 119/2000, nella sua misura originaria: se il legislatore avesse ritenuto vigente la riduzione del 10%, avrebbe con il DL. n. 78/2010 disposto *l'elevazione al 13, 17 e 20 % delle riduzioni degli importi della tabella regolata dall'art. 82, comma 8, del testo unico*. È stata invece disposta la riduzione del 3, 7 e 10 % delle misure originarie.

Lo schema del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, acquisito in data 2 febbraio 2011 il parere favorevole della Conferenza Stato-autonomie, ha previsto le nuove misure delle indennità stabilite dal DL. n. 78/2010, applicando le riduzioni disposte dalla nuova legge sugli importi tabellari integrali delle indennità di funzione stabiliti dal Regolamento approvato con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, senza alcun riferimento e considerazione della precedente riduzione, non più vigente dal 1° gennaio 2009 per compiuto triennio.

La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 marzo 2011, n. 799/2011, ha sospeso il parere sul decreto, richiedendo che le riduzioni percentuali disposte dal DL. n. 78 fossero applicate anche ai gettoni di presenza, ritenendo esatta e corretta la base di calcolo assunta dal decreto per le riduzioni disposte.

La Sezione ha confermato che la tabella del decreto, con le sole riduzioni disposte dal DL. n. 78/2010, sostituisce la tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119. Nessuna osservazione o richiamo è stato effettuato in merito alla temporanea riduzione disposta dalla legge n. 266/2005, che anche il Consiglio di Stato evidentemente non ritiene in vigore.

#### **5. La situazione attualmente esistente**

Gli enti locali, attenendosi a quanto stabilito dalle disposizioni dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, confortati dal parere espresso dalla Corte dei Conti in Sezione autonomie il 21 dicembre 2009, riaffermato dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna e la Lombardia, si sono attenuti alle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 266/2005, che hanno applicato per il triennio di vigenza, secondo l'interpretazione effettuata attenendosi alle regole fissate dall'art. 12 delle preleggi. In tal senso hanno provveduto, con modalità la cui correttezza è stata confermata dalla richiamata decisione del TAR Lazio, ripristinando ai livelli anteriori alla riduzione le indennità di funzione corrisposte ai sindaci, presidenti di provincia, componenti delle giunte



comunali e provinciali, commissari e commissioni governative regolate dai decreti ministeriali o prefettizi, e dei gettoni di presenza ai consiglieri; in attesa del decreto ministeriale che disporrà la nuova riduzione triennale.

Tutto ciò, nelle difficoltà di lettura ed interpretazione delle disposizioni dell'ordinamento istituzionale delle Autonomie locali che regolano lo "status" degli amministratori e che sono state modificate dieci volte in quest'ultimi anni.

La cessazione dal 1° gennaio 2009 della riduzione triennale delle indennità e dei gettoni è stata confermata dal legislatore che, con il DL. n. 78/2010, ha istituito una nuova riduzione, differenziata a seconda della dimensione degli enti, dal 3 al 10%. I Ministri dell'interno e dell'economia hanno concertato lo schema del decreto di attuazione applicando le misure riduttive su quelle tabellari originarie stabilite dal D.M. n. 119/2000 che erano e sono tornate in vigore, senza tener conto della cessata riduzione temporanea, ed il Consiglio di Stato ha in effetti ritenuto, per questo aspetto, legittimo il provvedimento proposto.

Il parere espresso dalla "Corte dei Conti in Sezioni riunite" nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha avuto, la massima attenzione da parte degli Enti locali per la riproposizione dell'interpretazione di valore permanente della disposizione dell'art. 1, comma 54, della legge n.266/2010, che era stata superata sia in seguito alla lettura approfondita della disciplina complessivamente stabilita dall'art.1, sopra ricordata, sia dalle valutazioni ufficialmente espresse dalla stessa Corte dei Conti con la Sezione Autonomie e con quelle Regionali di controllo dell'Emilia Romagna e della Lombardia.

Risolutiva è l'interpretazione espressamente data dal legislatore che, in sostituzione della riduzione cessata, ne ha istituito una nuova della quale è in corso l'attuazione ed i cui atti confermano che il comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 ha concluso la sua applicazione con il compimento, come per tutte le altre misure da tale articolo stabilite, del triennio previsto.

Gli atti e i provvedimenti che hanno caratterizzato questa vicenda

fanno ritenere che gli Enti locali, agendo secondo legge ed attenendosi alle interpretazioni ufficiali espresse dagli Organi della Corte dei Conti fino al pronunciamento della sezione Autonomie, abbiano operato legittimamente attenendosi ed applicando quanto dispongono l'art. 82, comma 8 del testo unico n. 267/200 ed il regolamento emanato con il D.M. 4 aprile 2000, n.119.



Scheda n. 14 - 27 giugno 2019

**Determinazione dei compensi degli  
amministratori locali**

*Luca Di Donna*





## Premessa

La recente tornata elettorale che ha portato all'elezione di nuovi sindaci in moltissimi Comuni italiani, con la conseguente nomina degli assessori per la composizione delle giunte, riaccende i riflettori sulla determinazione delle indennità di funzione che spettano ai componenti dell'organo esecutivo.

La questione è stata oggetto, in passato, di diverse disposizioni legislative finalizzate a ridurre, tra gli altri, i costi della politica locale, sulle quali si sono registrate diverse ed alterne pronunce della Corte dei conti.

Cerchiamo allora di fare il punto della situazione al fine di orientare le determinazioni che dovranno essere assunte in questi giorni dagli enti.

## Quadro normativo di riferimento

La disciplina di riferimento in materia di compensi degli amministratori locali è ancora oggi dettata, innanzitutto, dall'art. 82 del D.L.gs. n. 267/2000, il quale, ai commi 1 e 2, prevede che "1) *Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.* 2) *I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente".*

Al successivo comma 8, stabilisce, inoltre, che "La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;



b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

(e) [Lettera soppressa dall'art. 5, comma 6, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.]

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato."

Infine, ai commi 9, 10 e 11, prevede che "9) Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata. 10) Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. 11) La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".

Il Decreto Ministeriale che disciplina la misura dell'indennità di funzione di cui al sopra riportato comma 8 è, a tutt'oggi, il D.M. n. 119/2000, emanato dal Ministero dell'Interno, recante il "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265", il quale, tuttavia, non solo non è stato aggiornato ai sensi del citato art. 82 comma 10, ma non è nemmeno stato sostituito con il decreto del Ministero dell'Interno previsto all'art. 5 comma 7 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 (concernente "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), il quale avrebbe dovuto essere adottato nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, ma non è mai stato emanato.

Ulteriori norme da prendere in considerazione sono quelle contenute, da un lato, nella L. n. 266/2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" - art. 1 commi 52 e ss. (54 e 61) - e dall'altro, nella L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".



In particolare, l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 - tutt'ora vigente come affermato anche dalle SS.RR. della Corte dei conti in sede di controllo con deliberazione n. 1/CONTR/12 - prevede che *"Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:*

*a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;*

*b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;*

*c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita".*

L'art. 1, commi 135 e 136, della citata L. 56/2014, ha fissato, invece, il principio dell'invarianza della spesa pubblica a legislazione vigente nel disporre modifiche al numero dei consiglieri e al numero massimo di assessori che possono comporre i consigli e le giunte dei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Di base, pertanto, deve ritenersi ancora vigente il meccanismo di determinazione dei compensi stabilito con il citato D.M. 119/2000, seppur con le riduzioni di cui al menzionato art. 1, comma 54, della legge 266/2005.

#### **Il D.M. 119/2000**

Il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, nella tabella A allo stesso allegata, stabilisce gli importi, differenziati secondo le classi demografiche degli enti, delle indennità di funzione dei sindaci, insieme con quelli dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

Le misure stabilite dalla tabella A del decreto ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000, convertite in euro, sono le seguenti:

<b>Indennità di funzione mensile dei sindaci</b>	<b>Importi</b>
Comuni fino a 1.000 abitanti	1.291,14
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti	1.446,08
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	2.169,12
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	2.788,87
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	3.098,74
Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti	3.460,26
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti	4.131,66
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti	5.009,63
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	5.784,32
Comuni oltre 500.000 abitanti	7.798,50



Gettoni di presenza per i Consiglieri	Importi
Comuni fino a 1.000 abitanti	17,04
Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti	18,08
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	22,21
Comuni da 30.001 a 250.000 abitanti	36,15
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	59,39
Comuni oltre 500.000 abitanti	103,29

Come detto in precedenza, poi, le indicate misure della Tabella A devono essere ridotte del 10% per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, venendo di conseguenza così rideterminate:

Indennità di funzione mensile dei sindaci	Importi
Comuni fino a 1.000 abitanti	1.162,03
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti	1.301,47
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	1.952,21
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	2.509,98
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	2.788,87
Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti	3.114,23
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti	3.718,49
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti	4.508,67
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	5.205,89
Comuni oltre 500.000 abitanti	7.018,65

Gettoni di presenza per i Consiglieri	Importi
Comuni fino a 1.000 abitanti	15,34
Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti	16,27
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	19,99
Comuni da 30.001 a 250.000 abitanti	32,54
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	53,45
Comuni oltre 500.000 abitanti	92,96

Per i vicesindaci e gli assessori, invece, l'ammontare dell'indennità è determinata in modo proporzionale a quella dei sindaci, tenendo presente, però, che in base all'art. 12 del D.M. 119/2000, "le parametrizzazioni percentuali (...) si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco (...) determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione". La proporzione varia in base alla classe demografica dell'ente locale di appartenenza secondo le seguenti percentuali:



Indennità dei vicesindaci	Percentuali
Comuni fino a 1.000 abitanti	15%
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti	20%
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	20%
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	50%
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	55%
Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti	55%
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti	75%
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti	75%
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	75%
Comuni oltre 500.000 abitanti	75%

Indennità degli assessori	Percentuali
Comuni fino a 1.000 abitanti	10%
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti	15%
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	15%
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	45%
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	45%
Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti	45%
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti	60%
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti	60%
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	65%
Comuni oltre 500.000 abitanti	65%

Ma come si determina la fascia demografica di appartenenza del Comune? A tal proposito occorre rilevare che il Testo unico degli enti locali frequentemente determina, per diversi fini, una disciplina normativa differenziata per classi demografiche, il cui criterio statistico di riferimento è dettato dall'art. 156 del TUEL. Tale articolo, che, al comma 1, prevede, in via generale, le classi demografiche di riferimento, stabilisce, al comma 2, che *"le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura [.....] che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane"*. Quindi *"il TUEL fissa un criterio ermeneutico generale rispetto ad una specifica tecnica normativa concernente gli enti locali (la classificazione demografica), stabilendo che in tal caso la popolazione va individuata in modo dinamico, cioè facendo riferimento agli aggiornamenti statistici più recenti"* (cfr. SRC Campania deliberazione n. 7/2015/PAR e SRC Puglia deliberazione n. 141/2016/PAR).

Sul punto, invero, si è già espressa, con delibera di indirizzo, anche la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, affermando che *"il criterio della «... popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente...» di cui all'art. 156, 2° comma, del Decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori"* (cfr. deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG).



La pronuncia richiamata, in riferimento all'articolazione delle indennità in parola da rapportarsi alle dimensioni demografiche degli enti, opta, quindi, per una soluzione che tende "a rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico e non ad un dato limitato e statico, così come espresso dal censimento. In definitiva [.....] posto che il reiterato riferimento a modifiche stagionali della popolazione e, più in generale, a dati demografici di recente acquisizione evidenzia la volontà legislativa di aggiornare il più possibile il parametro di riferimento, la rilevazione delle dimensioni demografiche dell'ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve essere operata in base al criterio fissato dall'art. 156 del D. Lgs. n. 267/2000" (SRC Piemonte deliberazione n. 94/2018/PAR).

In tal senso depone anche il tenore letterale dell'art. 82, comma 8, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e del più volte citato decreto ministeriale n. 119/2000.

*"In altri termini, l'adeguamento è dovuto e va determinato sulla scorta dei dati demografici di recente acquisizione (popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall'ISTAT), in rapporto alla popolazione dell'ente intesa in senso dinamico"* (cfr. SRC Veneto deliberazione n. 320/2013/PAR).

Ma cosa accade nel caso in cui, nelle more dell'espletamento del mandato, si verifichi un mutamento della classe demografica di appartenenza dell'ente che imponga una modificazione del parametro di riferimento dell'indennità inizialmente stabilita? Secondo l'unanime valutazione della Magistratura contabile, in tal caso, la rimodulazione in aumento dell'importo relativo all'indennità di funzione deve ritenersi pacificamente ammessa. Secondo la Sezione delle Autonomie, infatti, *"nel caso in cui l'Ente locale medio tempore transiti in diversa classe demografica, l'indennità – su cui operare la riduzione del 10% - dovrà essere determinata in conformità atteso che la quantificazione dell'indennità degli amministratori si configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali "rideterminazioni" degli importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite. Detta soluzione appare meritevole di apprezzamento atteso che la stessa, pur non frustrando gli obiettivi di correzione e di risanamento dei conti di finanza pubblica sottesi alla normativa vigente, consente di contemperare le ragioni di parità di trattamento e di effettività dell'accesso alle funzioni pubbliche che informano il sistema tabellare di cui al menzionato regolamento. Tale opzione interpretativa, d'altro canto, risulta coerente con le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno... (cfr. Ministero dell'Interno, circolare n. 5 del 28 giugno 2006)"* (cfr. deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG).

*"Conseguentemente l'ente locale dovrà considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al D.M. 119/2000, e non dovrà effettuare un "congelamento", in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa"* (cfr. deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG).

Da questi principi sembra, dunque, potersi dedurre che l'Ente debba sempre procedere ad una nuova determinazione delle indennità al fine di aggiornarla e garantire "parità di trattamento e di effettività dell'accesso alle funzioni pubbliche", ovviamente sempre restando sotto la soglia legale.

Infine, è utile evidenziare *"come vertendosi in tema di discipline normative asseritamente finalizzate al contenimento della spesa pubblica debba privilegiarsi un'applicazione non*



meramente formale delle stesse, avendo riguardo anche a principi di sana gestione finanziaria. Così se è indubbia la volontà del legislatore di aggiornare il più possibile il meccanismo di determinazione delle indennità in questione (cfr. Sezione delle autonomie 7/2010) parametrandone la misura a criteri strettamente correlati all'impegno che la carica conferita implica, è altrettanto indubbio che ogni decisione, peraltro facoltativa, da cui deriva una rivisitazione di determinazioni già assunte ed un aumento di spesa debba essere adeguatamente ponderata sì da verificare se gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa abbiano consistenza tale da assicurare l'ossequio, anche sostanziale, della normativa vigente" (cfr. deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG).

Inoltre, in modo del tutto simmetrico, "laddove l'Ente transiti in una classe demografica inferiore, senza indugio, dovranno essere adottati gli opportuni provvedimenti per una rideterminazione, in riduzione, delle indennità" (cfr. deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG).

Giova a questo punto ricordare che l'art. 2 del ridetto D.M. n. 119/2000 prevede la possibilità per i Comuni di maggiorare gli emolumenti in parola al ricorrere di determinate condizioni.

La facoltà di maggiorazione di cui al sopra menzionato regolamento attiene in particolare alle seguenti ipotesi, tra loro cumulabili:

a) incremento, verificato anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili e attestato dall'ente interessato, del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;

b) incremento del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate al decreto medesimo;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1 allegate al decreto medesimo.

La base di tali incrementi sono gli importi di cui alla tabella A del decreto in analisi, a loro volta parametrati sulla popolazione dell'ente.

In proposito la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2015/QMIG), chiamata proprio a chiarire i meccanismi operativi del D.M. 119/2000 più volte citato, ha precisato che: "... alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 1/2012; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG) gli enti locali, nella ricorrenza dei relativi presupposti, possano operare le maggiorazioni previste dall'art. 2 lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000. Nel contempo deve, tuttavia, rammentarsi che "trattandosi di parametri non rigidamente determinati bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (lett. a) e della virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente pro capite (lett. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in



*una delibera ad hoc dell'ente locale, anche al limitato scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge". In occasione di tale verifica gli enti non devono, peraltro, limitarsi ad un mero riscontro di tipo contabile ma sono chiamati ad operare un, ben più pregnante e rigoroso, accertamento, in termini di effettività, circa la sussistenza degli anzidetti parametri non disgiunto da una complessiva valutazione, anche alla stregua di principi di sana gestione finanziaria, delle risultanze di bilancio. Sotto tale profilo preme, invero, ribadire come, vertendosi in tema di discipline normative rispetto alle quali il legislatore ha posto ineludibili esigenze di contenimento della spesa pubblica, debba privilegiarsi un'applicazione non meramente formale delle stesse e come "ogni decisione, peraltro, facoltativa da cui deriva una rivisitazione di determinazioni già assunte ed un aumento di spesa, debba essere adeguatamente ponderata sì da verificare se gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa abbiano consistenza tale da assicurare l'ossequio, anche sostanziale, della normativa vigente".*

### **Compensi spettanti ai componenti delle giunte comunali che svolgono attività di lavoro dipendente**

Come ricordato in precedenza, il primo comma dell'art. 82 del TUEL dispone la corresponsione dell'indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori, lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita.

In data 8 aprile 2010 (Class. 15900/TU/00/82) il Ministero dell'Interno, confermando il suo precedente orientamento (massima del 15 dicembre 2009) ha affermato che la *ratio* della norma di cui all'art. 82 TUEL risiede nella volontà del legislatore di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, "ovvero tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale istituto". Secondo tale impostazione, pertanto, l'indennità dovrebbe essere corrisposta per intero anche all'amministratore che non abbia la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa.

La corretta applicazione dell'art. 82, comma 1, del TUEL, dunque, non si ritiene possa prescindere dal concreto accertamento delle facoltà previste dalla normativa vigente sulle indennità di funzione, in combinato disposto, tuttavia, con la disciplina del contratto di lavoro applicabile e al successivo esercizio delle relative facoltà da parte del dipendente pubblico.

Invero, la *ratio* della norma di cui all'art. 82 comma 1 del D.lgs. 267/2000 è quella di stimolare, "compensandola, la totale dedizione dell'amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La medesima, ovviamente, viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo Assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge. Proprio questa situazione e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell'indennità al 50%." (cfr. SRC per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR).

Tale conclusione appare in linea, del resto, con quanto già sottolineato anche dalla restante giurisprudenza della Corte dei conti, dal momento che "il dimezzamento dell'indennità prevista per



*il sindaco lavoratore dipendente che non chiede l'aspettativa è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero, e non anche a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica" (cfr. Corte dei conti, sezione controllo per la Basilicata, deliberazione 92/2017/PAR)*

Deve conseguentemente ritenersi dovuta in misura intera l'indennità spettante a quegli amministratori che non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa, come i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati e i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione.

### **Il limite dell'invarianza della spesa nei Comuni fino a 10.000 abitanti**

Come accennato nel primo paragrafo, la legge n. 56 del 7 aprile 2014 c.d. "Legge Delrio" ha consentito ai Comuni fino a 10.000 abitanti di aumentare il numero degli amministratori locali, a condizione di mantenere ferma la riduzione dei costi della politica derivante dal combinato disposto delle precedenti limitazioni legislative.

La disciplina in questione ha sollevato, però, diversi problemi interpretativi, sia in ordine all'individuazione della normativa di riferimento per l'ottemperanza dell'obbligo di invarianza della spesa "a legislazione vigente", sia in ordine alla determinazione delle voci di spesa ed all'individuazione del periodo di tempo rilevanti ai fini del rispetto dell'obbligo stesso.

La norma (comma 136 dell'art. 1 della cit. legge n. 56/2014) dispone in particolare che "i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico".

Con delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti si è espressa sulla esatta nozione di "invarianza della relativa spesa" enunciando i seguenti principi di diritto:

1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del D.L. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;
2. il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;



3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;

4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.

Pertanto, alla luce della richiamata deliberazione, la rideterminazione degli oneri connessi allo status degli amministratori locali, la cui quantificazione varia da ente ad ente, in ragione di una serie di fattori (numero amministratori, frequenza delle sedute, attività lavorativa svolta, ecc.), deve assicurare l'invarianza della spesa rispetto ad un parametro costituito dal numero di amministratori indicati dall'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011 e non dal numero di amministratori in carica al momento della entrata in vigore della Legge n. 56/2014.

Riportiamo di seguito le tabelle riepilogative delle variazioni intervenute nella composizione numerica degli organi collegiali dei Comuni:

### **CONSIGLIO**

Comuni per fasce demografiche	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la riduzione operata dal decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo l'incremento disposto dalla legge n. 56/2014
da 5.001 a 10.000	10	12
da 3.001 a 5.000	7	12
da 1.001 a 3.000	6	10
fino a 1.000	6	10

### **GIUNTA**

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali dopo la riduzione operata dal decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011	Numero degli assessori comunali dopo l'incremento disposto dalla legge n. 56/2014
da 5.001 a 10.000	4	4
da 3.001 a 5.000	3	4
da 1.001 a 3.000	2	2
fino a 1.000	0	2

Per individuare il limite della "invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente" previsto dall'art.1, comma 136 della legge n.56/2014, si deve poi far riferimento all'indennità massima teorica prevista dal D.M. n. 119/2000, come in astratto rapportata alla fascia demografica cui appartiene il Comune, per poi ridurla al 10% in base all'art.1 comma 54 della legge n.266/2005, e



non prendere come base di calcolo la minore indennità virtuosamente prevista ed erogata in concreto dal Comune per propria scelta discrezionale. È possibile, dunque, incrementare nuovamente le indennità degli amministratori locali in modo da ricondurle sino al limite teorico di fascia demografica di cui al D.M. n.119/2000, per poi applicare su tale importo la decurtazione del 10% e moltiplicare il risultato per il numero di amministratori, come ridotto dal D.L. n. 138/2011 alla data della sua entrata in vigore, prima della modifica apportata nel 2014, anche se l'ente non abbia dato applicazione alla riduzione per carenza di turno elettorale utile.

La soluzione prospettata dalla giurisprudenza contabile al fine di determinare l'invarianza della spesa consente cioè di parametrare l'indennità del sindaco e degli assessori al quantum astrattamente erogabile a ciascuno di essi secondo il decreto del Ministero dell'Interno.

Per le restanti voci di spesa incluse nel calcolo, gli enti dovranno invece assicurare l'invarianza secondo il criterio della "spesa storica", prendendo a tal fine a riferimento le spese sostenute nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della legge n. 56/2014 (così si è pronunciata la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella già richiamata delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG).

A tal proposito ricordiamo che, oltre ai gettoni di presenza, vanno incluse nel calcolo anche le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali (ex artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL); non vanno invece computati gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del D.Lgs. n. 267/2000.

Da ultimo, vale solo la pena ricordare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale largamente condiviso, il limite della "invarianza della spesa" è unico (non vi sono limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o il rimborso delle spese di viaggio), riguarda complessivamente l'ente (non il singolo amministratore o il singolo organo dell'ente) ed è costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee. Essendo individuato un limite unico, l'ente nella sua piena autonomia decisionale potrà compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre: in via meramente esemplificativa, potrà esserci un aumento degli oneri per permessi retribuiti, a fronte di una corrispondente riduzione di altre voci.

### **Le specificità dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti**

Ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono essere attribuiti gettoni di presenza o altri emolumenti?

Per dare risposta a questo interrogativo bisogna partire dalla lettura della norma di cui all'art. 16, comma 18, del D.L. n. 138/2011 che, nel testo attualmente vigente, così dispone: *"A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*.



La data indicata nel testo originario del comma 9 era quella del 13 agosto 2012, poi prorogata di nove mesi per disposto del D.L. n. 216/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2012). Con il D.L. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012), il testo del comma 9 venne ulteriormente modificato e venne espunta la previsione contenente la data. Infine, la L. n. 56/2014 ha abrogato tutto il comma 9.

Il su richiamato comma 18 dell'art. 16, quindi, contiene attualmente un'indicazione temporale (*dies a quo* di vigenza della disposizione in esso contenuta) determinata *per relationem*, facendo riferimento al comma 9 abrogato.

Questo, secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata (cfr. deliberazione n. 17/2016/PAR), deve far ritenere che l'intera previsione del medesimo comma 18 - relativa alla non applicazione, per i Comuni fino a mille abitanti, degli articoli 82 e 80 TUEL - sia stata implicitamente abrogata. Tanto più che il comma 104 dell'art. 1 della legge n. 56/2014, nell'ambito di una complessiva rivisitazione delle Unioni di Comuni, ha abrogato i commi da 1 a 13 dell'art. 16 del D.L. 138/2011 e, quindi, l'istituto dell'Unione speciale ivi codificato.

In altre parole, con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 56/2014 e, in particolare, con l'abrogazione dei commi da 1 a 13 dell'art. 16 del D.L. 138/2011, così come modificato dal D.L. 95/2012, il comma 18 dell'art. 16, sia pure formalmente non toccato dagli interventi riformatori, si appalesa - in realtà - come una norma abrogata implicitamente, e ciò per due ordini di ragioni:

- la prima, in quanto condizionata - nella decorrenza della propria efficacia precettiva - ad una disposizione (il comma 9) oggi abrogata;
- la seconda, perché - con l'abrogazione dell'istituto dell'Unione Speciale e, quindi, del peculiare statuto economico dei relativi amministratori - è venuta meno la sua stessa *ratio* fondante (cfr., in senso conforme, *ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n.267/2014; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 230/2014).

Pertanto, allo stato degli atti, in mancanza di espressa previsione normativa che abbia rinnovato il contenuto precettivo del comma 18 dell'art. 16 del D.L. 138/2011 (abrogato implicitamente), si ritiene che i consiglieri dei comuni con popolazione sino a 1000 abitanti abbiano diritto al gettone di presenza di cui all'art. 82 TUEL, indipendentemente dalla loro eventuale partecipazione alle Unioni di cui all'art. 32 TUEL ovvero alle Convenzioni di cui all'art. 30 TUEL, e ciò nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa, volta per volta, vigente.

#### **Non spettano compensi per la partecipazione alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari**

Come ricordato nel primo paragrafo, il Testo unico degli enti locali, nel disciplinare lo status degli amministratori locali, prevede che i consiglieri comunali abbiano diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (art. 82 co. 2), mentre all'art. 83, comma 2, sotto la rubrica "divieto di cumulo", esclude che gli amministratori locali possano percepire compensi "per



la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche".

Le disposizioni richiamate, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza contabile, *"esprimono (insieme al comma 7 dell'art. 82) un principio di onnicomprensività dei compensi percepiti dagli amministratori degli enti locali e la conseguente tassatività dei casi in cui matura in capo ai consiglieri comunali il diritto a percepire il gettone di presenza"* (da ultimo ex multis Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 80/2018/PAR).

In particolare la possibilità di assimilare, ai fini del riconoscimento di un emolumento, le conferenze dei presidenti dei gruppi consiliari alle commissioni consiliari permanenti è stata ripetutamente negata da molteplici pronunce delle Sezioni di controllo della Corte dei conti (Sezione di controllo Friuli Venezia Giulia n. 36/2018/PAR; Sezione di controllo Puglia n. 24/2017/PAR, Sezione di controllo Umbria n. 11/2017/PAR), valorizzando sia le differenze soggettive, derivanti dalla diversa composizione, che quelle funzionali (la conferenza dei capigruppo, infatti, ha funzioni programmatiche e organizzative dei lavori del consiglio, mentre le commissioni consiliari hanno funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta finalizzate alla preparazione dell'attività del consiglio).

In senso analogo era già specificamente pronunciata nel 2010 la Sezione regionale di controllo della Lombardia, escludendo che ai componenti della conferenza dei capigruppo potesse essere dovuto *"il gettone di presenza dal momento che tale organo, per l'assetto organizzativo, la finalità e la natura delle funzioni esercitate, non può essere assimilato alle commissioni consiliari permanenti cui si riferisce l'art. 82, comma 2, citato, e rientra, pertanto, nel "novero" delle altre commissioni alle quali si applica il divieto di cumulo dei compensi"* (Sezione di controllo Lombardia n. 592/2010/PAR ed in senso analogo n. 725/2010/PAR). Ancora nel 2012 la Sezione Lombardia aveva escluso nettamente che, nell'attuale quadro normativo, l'art. 82, comma secondo, del TUEL potesse essere *"susceptibile di interpretazione estensiva fino a ricomprendervi la conferenza dei capigruppo"* (Sezione di controllo Lombardia n. 48/2012/PAR).

Non è pertanto consentita la corresponsione di gettoni di presenza per i presidenti e i componenti dei gruppi consiliari che partecipino alla conferenza dei capigruppo. E siccome tale divieto discende direttamente dalla legge, non risulta derogabile dalla normativa regolamentare. In quest'ultimo senso si è condivisibilmente pronunciata la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, che ha ribadito come gli elementi di netta differenziazione tra conferenza dei capigruppo e commissioni permanenti trovano fondamento diretto nella legge e *"pertanto non potrebbero essere superati in sede regolamentare, potendosi dubitare della legittimità di un atto comunale che ciò prevedesse, specie se foriero del riconoscimento di compensi economici dipendenti dalla partecipazione, con le legali conseguenze sotto il profilo della responsabilità amministrativa"* (Sezione di controllo Friuli Venezia Giulia n. 36/2018/PAR).



## Divieto di cumulo

Nonostante qualche posizione contraria nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno costantemente ribadito che l'abrogazione della norma (art. 82, comma 6, TUEL) che consentiva espressamente, ed in deroga ad altri divieti di cumulo, la cumulabilità dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza nel caso in cui la stessa persona svolgesse più mandati elettivi presso enti diversi, comporta che il predetto cumulo, prima consentito, non possa più considerarsi legittimo (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 12/2008, n. 25/2008 e n. 166/2011; Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 11/2008; Sezione regionale di controllo per la Sardegna n. 116/2010; Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 664/2011; Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 361/2013).

In particolare, come già evidenziato nelle deliberazioni richiamate, l'espressa abrogazione della norma più antica per effetto di quella più recente, fa venir meno, per il principio cronologico, l'efficacia della norma abrogata in quanto *"nel caso dell'abrogazione espressa è la stessa voluntas legis ad imporre che la disposizione abrogata non possa più ricevere applicazione successivamente all'entrata in vigore della disposizione abrogatrice"* (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 166/2011/PAR).

In senso analogo si è pronunciata anche la Sezione delle Autonomie, secondo cui *"tale espressa abrogazione comporta, a contrario, la riespansione del generale principio di omnicomprensività anche per le ipotesi prima derogate, sia in un'ottica di interpretazione letterale dell'articolo 82 T.U.E.L., che con riferimento ad una interpretazione sistematica della legge 244/2007, di cui i commi da 22 a 30 dell'articolo 2 - riferiti ai cd. costi della politica - rappresentano una delle tante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica ivi contenute"* (Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4/2010/QMIG).

Conclusivamente, pertanto, deve escludersi che lo stesso soggetto, pur ricoprendo cariche diverse in enti diversi, possa cumulare gli emolumenti, comunque denominati, ricevuti dai diversi enti e ciò sia nel caso in cui gli enti abbiano natura diversa, sia nel caso in cui gli enti siano del medesimo tipo.



## **DEFINIZIONE FONDO RISULTATO PERSONALE**

### Presentazione

Come testimoniano chiaramente gli esiti del monitoraggio della contrattazione decentrata integrativa condotto dall'Aran con riferimento all'anno 2014, sono ancora numerose le criticità riscontrate in ordine alla costituzione ed all'utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa negli enti locali.

Permane infatti una significativa quantità di enti in cui la contrattazione decentrata si svolge su materie «estrane», intendendo come tali i temi che non sono rimessi a questa forma di relazione sindacale. Aumentano inoltre le intese che prevedono progressioni economiche e le decisioni unilaterali assunte dalle amministrazioni in assenza di contratti decentrati. Si registra, poi, la definizione in modo largamente prevalente di intese che hanno nel contempo durata annuale e sono limitate alla ripartizione del fondo.

### Proposta Delfino & Partners

Delfino & Partners spa opera esclusivamente al servizio di enti pubblici ed organismi partecipati in ambito Contabilità, Personale, Tributi, Fiscale, Societario.

I ns professionisti e consulenti hanno maturato specifiche competenze sia all'interno degli enti locali che degli organismi di revisione e controllo.

L'attività della nostra struttura è tesa a definire, nel rispetto della normativa, il fondo risultato personale.

Il servizio prevede il supporto all'Ente nella definizione e nel controllo delle risorse decentrate destinate all'incentivazione del personale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Delfino & Partners procederà all'analisi personalizzata della situazione dell'ente, in base ai contratti integrativi decentrati annuali, alle diverse componenti di costituzione fondo risorse per le politiche di sviluppo e produttività, a partire dalle disposizioni di cui al D.P.R. 333/1990 sino alle ultime disposizioni contrattuali.

Delfino & Partners elaborerà i dati rilevati e produrrà l'ipotesi di fondo incentivante, sulla base delle diverse variabili contrattuali.

Il materiale necessario per procedere con l'attività di cui sopra che verrà richiesto all'ente è il seguente:

- tutte le determinate di costituzione dei fondi e tutti i contratti decentrati sottoscritti dal 1993 in poi;
- conto annuale relativo agli anni 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 e 2007;
- quantificazione dell'importo della Ria e degli assegni ad personam del personale cessato dall'anno 2000;





- determinazione del fondo per lo straordinario con invio della determina di costituzione del fondo per l'anno 1998 e relativo utilizzo nell'anno oggetto di ricalcolo;
- eventuali rettifiche delle risorse per il personale ATA e per eventuali esternalizzazioni o per attribuzione di posizioni organizzative;
- quantificazione delle risorse destinate nell'anno 1998 al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio;
- conto annuale relativo agli anni 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 e 2007;
- ammontare della spesa del personale e delle entrate correnti per gli anni 2003, 2005 e 2007, nonché l'attestazione del rispetto del patto di stabilità e delle norme in materia di spesa del personale per l'anno 2007;
- dimostrazione del rispetto delle condizioni richieste per l'inserimento delle risorse variabili integrative dall'ente (art. 15, commi 2 e 5, CCNL 01/04/1999).

## DEFINIZIONE FONDO RISULTATO PERSONALE

Per maggiori informazioni e per un confronto con i nostri esperti trasmettere questa pagina, compilata, a [marketing@studiodelfino.org](mailto:marketing@studiodelfino.org) oppure via fax al numero 0131.52698

Ente	Referente
Abitanti	Tel
Email:	





## **Deliberazione n. 6/SEZAUT/2010/QMIG**

### **LA CORTE DEI CONTI**

**In**

### **Sezione delle Autonomie**

nell'adunanza del 21 dicembre 2009

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009, recante "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

Vista la nota n. 7126 del 20 ottobre 2009 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per



l'Emilia Romagna ha trasmesso al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, una richiesta di parere da parte di un comune dell'Emilia Romagna, ravvisando nella problematica prospettata una questione rilevante in generale con riferimento alla determinazione delle indennità per gli amministratori locali;

Vista la nota n. 0000085-15/12/2009 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, primo referendario Maria Teresa D'Urso

#### **PREMESSO**

La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questa Sezione, a seguito della rimessione da parte della Sezione regionale territorialmente competente, è relativa alla attuale vigenza dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali.

#### **CONSIDERATO**

La problematica in oggetto riguarda l'individuazione della vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo della indennità degli amministratori degli enti locali.

A tal proposito, occorre premettere che all'articolo 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è seguita la nuova



disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Quest'ultimo ha introdotto il comma 11 dell'articolo 82 Decreto Legislativo 267/2000, prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con delibera di giunta, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con delibera del consiglio.

Da ultimo, è intervenuto sul punto il D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, che, all'art. 76 comma 3°, ha innovato la precedente formulazione dell'articolo 82, comma 11, TUEL, nulla più disponendo in ordine alla facoltà di incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Dall'analisi di queste norme emerge evidente l'attuale intenzione del legislatore di negare ogni ipotesi di incremento delle indennità di cui trattasi rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 119/2000 ed ai criteri fissati dal comma 8 dell'articolo 82 T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica.

Nel contempo, deve, altresì, ritenersi, in applicazione del generale principio della successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall'articolo 15 delle preleggi, che l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 non sia più vigente.

Per i motivi esposti la Sezione delle Autonomie

### **DELIBERA**

L'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi non più vigente.



**DISPONE**

Che a cura della Segreteria della Sezione la presente deliberazione sia comunicata a tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'estensore

Il Presidente

D'Urso

Lazzaro

Depositata in Segreteria il 21/01/2010

Il Dirigente

RIZZOLO



La

# Corte dei Conti

## **N. 1/CONTR/12**

a Sezioni riunite in sede di controllo

presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO

nelle adunanze del 14 e del 24 novembre 2011

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229, e, in particolare, l'art. 6, comma 2;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la deliberazione n. 69/2011, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha rimesso alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, la questione proposta dal Comune di Savona con nota del 19 luglio 2011;

Vista la nota della Segreteria del 4 novembre 2011, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il 14 novembre 2011;

Udito, nelle camere di consiglio del 14 e del 24 novembre 2011, il relatore consigliere Annunziata Francioso;

DELIBERA



di adottare la seguente pronuncia che è parte integrante della presente deliberazione riguardante: "questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 69/2011.

Dispone che, a cura della Segreteria delle Sezioni riunite, copia della presente deliberazione e del relativo allegato, sia trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Regione Liguria per le conseguenti comunicazioni all'Ente interessato, nonché alla Sezione delle Autonomie, alle Sezioni riunite per la Regione siciliana ed alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

IL RELATORE  
Annunziata FRANCIOSO

IL PRESIDENTE  
Luigi GIAMPAOLINO

Depositato in segreteria il 12 gennaio 2012

IL DIRIGENTE  
Patrizio MICHETTI

1. La questione di massima di particolare rilevanza che viene all'esame dell'adunanza odierna delle Sezioni riunite consiste nello stabilire se, ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, sia tuttora vigente l'art. 1, il comma 54 legge n. 23 dicembre 2005, che ha disposto la riduzione del 10 per cento dei predetti compensi rispetto a quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005.

2. La questione è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, dalla Sezione di controllo per la Regione Liguria che in sede di risposta ad uno specifico parere chiesto dal Comune di Savona, ravvisava un contrasto nella giurisprudenza della Sezione di controllo e della Sezione delle Autonomie.

L'indirizzo prevalente, non condiviso dalla Sezione remittente, era nel senso di ritenere la normativa contenuta nella legge finanziaria per il 2006, citata al punto 1, suscettibile d'applicazione solo per il predetto esercizio finanziario 2006, (delibera Sezione Toscana n. 11P/2007), e ritenere la stessa comunque abrogata dall'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dall'art. 61, comma 10, del DL 25 luglio 2008 n. 112 (delibera della sezione delle autonomie n. 6 del 2010; delibera della Sezione di controllo per la Lombardia n. 418 del 2010).

La Sezione remittente motiva il proprio assunto interpretativo sostenendo l'attuale vigenza del citato art. 1, comma 54, contrariamente all'orientamento maggioritario delle sezioni di controllo citate, sulla considerazione che l'art. 2, comma 25 della legge finanziaria 2008 non ha modificato il comma 11 dell'art. 82 del TUEL, e non ha introdotto alcun meccanismo di determinazione delle indennità di funzione che non



fosse già esistente. Richiamato, poi, l'art. 76, comma 3 della legge n. 133/2008, che ha sostituito il comma 11 dell' art. 82 del TUEL, eliminando la facoltà prima prevista in capo agli enti locali di aumentare le indennità, la Sezione Liguria conclude che le due norme sopra evidenziate "non regolamentano la medesima materia, o quantomeno hanno diverso oggetto, nulla disponendo entrambe circa la vigenza del comma 54 in esame e, pertanto, ribadendone l'attuale vigenza. Tale norma attiene di fatto all'esigenza di contenimento della finanza pubblica, produce un effetto immediato e duraturo (decurtazione delle indennità di funzione) la cui efficacia temporale non trova delimitazione in nessuna disposizione normativa, motivo per cui il comma 54 e la conseguente decurtazione del 10 per cento devono ritenersi tuttora vigenti".

3. Per la soluzione della questione deferita dalla Sezione di controllo per la Liguria, appare indispensabile un'accurata disamina della normativa succedutasi nel tempo, e della *ratio* perseguita di volta in volta dal legislatore.

La determinazione dell'indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori delle Regioni e degli Enti locali era originariamente contenuta nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119 emesso ai sensi dell'art. 23, comma 9 della legge 3 agosto 1999 n. 265, norma successivamente recepita dall'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il comma 11 del citato articolo 82 prevedeva, peraltro, la possibilità di incrementare i predetti compensi, rispettivamente con delibera della Giunta o del Consiglio dell'Ente, nei limiti di una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio, ed in presenza della necessaria copertura finanziaria.

L'art. 1, comma 54, legge 23/12/2005 n. 266, finanziaria 2006 ha disposto che " Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella

misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti”.

In mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006. L'istruttoria ulteriormente compiuta dalle Sezioni riunite in sede di controllo in esito all'adunanza del 14 novembre 2011, ha evidenziato come tale interpretazione risulti condivisa sia dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e sia dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i quali nei pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso.

Non appare, pertanto, condivisibile quanto affermato dalla Sezione di controllo per la Regione Toscana con delibera n. 11P/2007, in merito alla non modificabilità strutturale delle norme contenute nel Testo Unico degli Enti locali da parte di successivi interventi normativi che non sostituiscano espressamente le disposizioni incise: trattasi, infatti, di un profilo con valore meramente formale, laddove, invece, devono trovare applicazione gli ordinari principi che disciplinano la successione nel tempo di fonti aventi pari grado gerarchico all'interno dell'ordinamento. La predetta riduzione del 10 per cento, disposta con la legge finanziaria per il 2006, non ha, peraltro, inciso sul meccanismo incrementale stabilito nel citato art. 82 comma 11 che, pertanto, ha continuato a vivere nell'ordinamento, sia pure ponendo delicati problemi di coordinamento, fino ad essere successivamente limitata dall'art. 2, comma 25, legge 24 dicembre 2007 n. 244, finanziaria 2008; dall'art. 76, comma 3, DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, nonché dall'art. 61, comma 10 sempre del DL n. 112/2008.



Infine, l'art. 5, comma 7 del DL n. 78/2010 ha previsto che con decreto del Ministro dell'Interno, adottato entro 120 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto legge, ai sensi dell'art. 82, comma 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8 sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 ed un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato art. 82, come modificato dal presente articolo”.

La Sezione delle Autonomie (Delibera 6/2010) ha ritenuto, in particolare, che, le modifiche apportate dal DL 112 del 2008 consistano in una revisione strutturale dei meccanismi di calcolo delle indennità, con conseguente abrogazione, per il principio della successione delle leggi nel tempo, delle norme contenute nella legge finanziaria per il 2006. La motivazione della citata delibera della Sezione della autonomie è stata arricchita ed ampliata in un parere reso dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna ( delibera 10/2008) che recita: *“avuto riguardo alla vastità e profondità con la quale la legge finanziaria ha inciso sul TUEL, particolarmente nei confronti delle disposizioni di rilevanza finanziaria collegate alle spese della politica (cfr. artt. 27, 47, 81, 82, 83 e 84), nonché, attraverso l'introduzione di limiti agli incrementi nei casi di mancato rispetto del patto di stabilità – la previsione riduttiva a suo tempo introdotta*

*nel sistema degli enti locali dalla legge finanziaria 2006, si prospetta ora affievolita in modo consistente, tant'è che attualmente il carattere cogente di detta disposizione sembrerebbe ormai privo del carattere di attualità.*

*Conseguentemente quella previsione normativa si appalesa all'interprete, nel rinnovato contesto e con efficacia dal 1°/1/2008, come ormai non più compatibile col nuovo sistema delle riduzioni introdotte dalla sopraggiunta legge finanziaria 2008, anche perché le nuove modalità riduttive si prospettano non solo come meglio rispondenti ad una logica di doveroso rispetto verso l'autonomia degli enti locali in generale, ma anche permeate di maggiore considerazione ed equità nei confronti di quelle autonomie locali c.d. "virtuose".*

4. Queste Sezioni Riunite non ritengono di condividere tale assunto, condividendo sul punto le osservazioni formulate dalla Sezione remittente.

Risulta evidente che con gli interventi sopra citati il legislatore ha voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82, comma 11 del TUEL di incrementare, in presenza delle obiettive condizioni indicate, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla.

Sia pure con diversa motivazione, le considerazioni esposte risultano fatte proprie dalla Sezione di controllo per la Regione Basilicata, con delibera n. 18/2009/PAR - richiamata dalla Sezione remittente- che ha affermato che dal coordinamento delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006, con quelle successivamente intervenute in materia, emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 112 del 2008, in quanto imm modificabili in aumento a partire dalla predetta data.



5. Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.

Alla luce del quadro normativo richiamato e della *ratio* di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.